

Delibera n. 54/2016

Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di “*abbonamenti*” possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità.

L’Autorità, nella sua riunione dell’11 maggio 2016,

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, “Autorità”);
- VISTO** in particolare il comma 2, lettera e), dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quale stabilisce che l’Autorità “*provvede a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;*”
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e in particolare l’articolo 17, che prevede la corresponsione da parte delle imprese ferroviarie di un adeguato indennizzo ai passeggeri titolari di un abbonamento che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizio durante il periodo di validità dello stesso;
- VISTA** la delibera n. 5 del 16 gennaio 2016, recante il “*Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse;*”
- VISTO** il Protocollo d’Intesa stipulato tra l’Autorità e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 27 agosto 2014;
- VISTA** la delibera n. 103 del 30 novembre 2015, con la quale l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di misure regolatorie concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che i passeggeri in possesso di titoli di viaggio prepagati per spostamenti ripetuti tra determinate città e con validità temporalmente definita, ivi compresi gli abbonamenti, possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità, ed è stato approvato il relativo documento sottoposto a consultazione pubblica;
- CONSIDERATO** che la consultazione pubblica avviata con la delibera n. 103/2015 - nel corso della quale, in data 16 dicembre 2015, si è svolta un’audizione pubblica – si è conclusa in data 10 gennaio 2016 e che nell’ambito della stessa gli interessati hanno fatto pervenire osservazioni scritte sullo schema di atto di regolazione allegato alla delibera n. 103/2015, pubblicate sul sito internet dell’Autorità;
- VISTA** la delibera n. 22 del 25 febbraio 2016, con la quale il termine finale del procedimento è stato prorogato al 20 aprile 2016;
- VISTA** la delibera n. 45 del 14 aprile 2016 con la quale, tenuto conto delle risultanze istruttorie - ivi inclusa la nota del 27 gennaio 2016 (prot. ART n. 2016/503) con la quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato alcune puntuali osservazioni sullo schema di provvedimento posto in consultazione con la delibera n. 103/2015, evidenziandone talune criticità sul piano antitrust con riferimento alle misure regolatorie oggetto di consultazione – e dell’esito della consultazione avviata con la delibera n. 103/2015, è stato posto in consultazione, fissando un nuovo termine per la presentazione di osservazioni al riguardo, uno schema di atto di regolazione che, nel rispetto del principio di proporzionalità e nel contesto della libera iniziativa commerciale delle imprese operanti nel mercato in regime concorrenziale, si propone di determinare: (i) il contenuto minimo delle informazioni che i gestori dei servizi sono tenuti a rendere disponibili ai passeggeri prima dell’acquisto dell’abbonamento e in ogni caso prima del viaggio; (ii) il contenuto minimo del diritto all’utilizzo dell’abbonamento ai servizi ferroviari ad Alta Velocità da parte dei titolari degli stessi; (iii) il diritto al rimborso nel caso in cui l’abbonato

non veda soddisfatto nella giornata il proprio programma di viaggio per la tratta relativa all'abbonamento; (iv) il diritto ad un indennizzo in caso di ritardi e soppressioni di servizio ripetuti e per ogni altra disfunzione per cause imputabili ai gestori dei servizi,

CONSIDERATO che, a tal fine, il termine di conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 103/2015 è stato prorogato al 13 maggio 2016;

VISTI i contributi pervenuti con riferimento allo schema di atto di regolazione posto in consultazione con la delibera n. 45/2016, pubblicati sul sito internet dell'Autorità;

RITENUTO che con i suddetti contributi (i) sono state in larga parte rinnovate le osservazioni e le proposte già formulate con riferimento allo schema di atto di regolazione posto in consultazione con la delibera n. 103/2015; (ii) sono state avanzate prevalentemente richieste di modifica contrastanti con le finalità dell'intervento dell'Autorità;

RITENUTO sulla base delle risultanze istruttorie -per le quali si rinvia al documento di consultazione pubblicato sul sito dell'Autorità unitamente alla delibera n. 45/2016 - di accogliere le osservazioni concernenti i seguenti profili:

- la richiesta avanzata da alcuni abbonati a servizi ferroviari ad Alta Velocità, come singoli e associati in Comitati e in Associazioni rappresentative dei consumatori, di specificare che nessun pregiudizio debba derivare agli abbonati dal non corretto funzionamento dei sistemi di prenotazione;
- la richiesta pervenuta da parte di Trenitalia s.p.a. e di Nuovo Trasporto Viaggiatori – NTV s.p.a. di differire il termine di ottemperanza, previsto per il 1° settembre 2016, alle misure regolatorie oggetto del procedimento;

SU proposta del Segretario generale,

DELIBERA

1. è approvato l'Allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di "abbonamenti" possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità;
2. l'Autorità vigilerà sulla corretta attuazione delle misure di regolazione di cui al punto 1 da parte di Trenitalia s.p.a. e di Nuovo Trasporto Viaggiatori – NTV s.p.a.;
3. la presente delibera è comunicata a Trenitalia s.p.a. e a Nuovo Trasporto Viaggiatori – NTV s.p.a. a mezzo PEC.

Torino, 11 maggio 2016

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi